



COMUNE DI CATENUOVA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE (D.P. n.619/ Gab del 20.11.2020)

N. 04 del 02.04.2021

Oggetto : *Approvazione Piano Economico Finanziario relativo anno 2020, predisposto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/Rif e ss.mm.ii.*

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di aprile, alle ore 9,50 e seguenti, nella Casa Comunale, è intervenuto, in **video conferenza**, il Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, Dott.ssa Salvina Cirnigliaro, nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.619/GAB del 20 novembre 2020.

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella.

E' presente il Sindaco, Dr. Carmelo Giancarlo Scravaglieri.

Il Commissario Straordinario, esaminata l'allegata proposta di deliberazione n.04 del 01.04.2021, concernente l'oggetto;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990, recepita dalla legge regionale 48/1991,

DELIBERA

- Approvare l'allegata proposta di deliberazione n.04 del 01.04.2021;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI CATENUOVA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione Piano Economico Finanziario relativo anno 2020, predisposto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/RIF e SS.MM.II.

IL SINDACO

Premesso,

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio <<chi inquina paga>>;
- che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;

Dato atto che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che in data 31/10/2019 l'ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
- Delibera n. 444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che la Regione Sicilia ha istituito le autorità d'ambito SRR alle quali sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;

Tenuto conto che è stato creato un Coordinamento delle SRR, al fine di poter predisporre un modello univoco per l'espressione del parere sul Piano Finanziario predisposto dai Comuni su dati propri e del gestore;

Dato atto,

- che i Gestori, in primo luogo predispongono i PEF del Servizio di Raccolta, Trasporto, Smaltimento e Recupero dei rifiuti e lo trasmettono ai Comuni;
- che i Comuni, inseriti i costi di propria competenza nei rispettivi PEF, li trasmettono in forma unitaria alla SRR per l'acquisizione del parere della stessa. Questo per ottemperare alla coerenza e alla compatibilità del Piano Economico Finanziario rispetto degli atti regolatori dei Comuni con i rispettivi Gestori.

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, la n. 158 del 05/05/2020, riportante misura urgente a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27

dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del Piano Finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2020, con la quale il Comune di Catenanuova ha optato all'applicazione dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legge n. 18/2020, confermando per l'esercizio 2020 le tariffe TARI anno 2019;

Dato atto che il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 doveva essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 ma che in ogni caso si è dovuto attendere l'invio del PEF grezzo e la deliberazione della SRR avvenuta il 29.03.2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2020, con la quale sono state stabilite le agevolazioni straordinarie per la TARI 2020, da applicarsi alle utenze non domestiche al fine di mitigare gli impatti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19;

Rilevato, pertanto, che i gestori attivi nel 2019 hanno prodotto i PEF grezzi relativi alle loro competenze con comunicazione del 19.02.2021 prot.1, che in connessione con i costi del Comune afferenti al ciclo dei rifiuti hanno consentito di sviluppare il PEF 2020 sulla base del quale vengono determinate le Tariffe TARI;

Rilevato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27/06/2019, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2019 e le relative tariffe da applicare per lo stesso esercizio finanziario e che il costo totale del servizio è risultato pari ad euro 578.907,21;

Preso atto,

- che in data 29.03.2021 la SRR Enna provincia Ato 6, nella qualità di Ente Territorialmente Competente con verbale prot.994, ha validato il Pef 2020, le relative relazioni nonché l'appendice 1 al MTR per un importo totale di € 547.431,59 (Allegato 1);
- che il rapporto tra entrate tariffarie 2019 ed entrate tariffarie 2020 del Comune di Catenanuova è il seguente:
- $547.431,59 \text{ €} / 578.197,22 \text{ €} = 0,947$ ($1+pa$) = 1,014 e che essendo $0,947 < 1,014$ il valore risulta rispettato;

Preso Atto, altresì, che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato, pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013;

Vista la legge n. 68 del 2.05.2014;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il vigente regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti;

Visto il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24/04/2020;

Viste le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019 e n. 59/20;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2020, le relative relazioni, nonché l'appendice 1 all'MTR quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, regolarmente validati dalla SRR, con verbale prot.994 del 19/03/2020;
2. dare atto che le tariffe TARI per l'anno 2020, confermate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2020, non subiranno alcuna modifica;
3. dare atto che la differenza riscontrata tra il PEF 2020, validato dalla SRR, ed il PEF anno 2019, verrà presa in considerazione nella prossima predisposizione del PEF 2021;
4. pubblicare il presente atto sul sito "*Amministrazione Trasparente*" e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti;
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere alla stesura dei successivi gradi progettuali in tempi brevi.

Il Sindaco

Dott. Carmelo G. Scravaglieri



Comune di CATENANUOVA

**Libero Consorzio Comunale
di ENNA**



TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2020

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**

Premessa

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (ATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2020, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, la determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2020*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 652 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2020 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità precedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

PARTE I

(PIANO FINANZIARIO 2020)

SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- Allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1" schema tipo PEF utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune.
- Alla presente relazione che si attiene allo "443-2019-R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- All'allegato A "Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021" indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2019 in quanto il gestore ha iniziato la propria attività nel 2019, in base alla determina 2/RIF/2020 di Arera: "Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019 utilizzare i dati parziali disponibili riferiti al periodo di effettiva operatività opportunamente riparametrati sull'intera annualità".

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
 - b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
 - c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - d) Trattamento, recupero e smaltimento
 - e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.
-

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Bonifica amianto per attività non domestiche
- b) derattizzazione
- c) disinfestazione
- d) spazzamento e sgombero neve
- e) cancellazione scritte vandaliche
- f) defissione manifesti abusivi
- g) gestione dei servizi igienici pubblici
- h) gestione del verde pubblico.

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2020 e 2021, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2020
- ✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costovariabile
- ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati

- ✓ CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU
- ✓ CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU
- ✓ CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
- ✓ $-b(AR_a)$ dove b è il fattore di *sharing* dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6) mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
- ✓ $(1 + \omega_a)AR_{CONAI_a}$ dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre AR_{CONAI_a} è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 mentre $RC_{TV,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

Dove:

- ✓ CSL_a è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e Lavaggio
 - ✓ CC_a sono i costi comuni
 - ✓ CK_a sono i costi d'uso del capitale
 - ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 ed è posto a -0,1 ($RC_{TF,a} > 0$) mentre $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.
-

I costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- **costi operativi incentivanti variabili**
- **ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing**
- **proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing**

Costi fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- **Costi operativi incentivanti fissi**

In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.

Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nel 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nella tabella allegata alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati con un indice ISTAT pari allo 0,70% per il 2018 e 0,90% per il 2019 (comma 15.2 titolo V MTR 443/2019/R/rif).

Pertanto, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2020, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base della determina 2/RIF/2020 di Arera: "Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019 utilizzare i dati parziali disponibili riferiti al periodo di effettiva operatività opportunamente riparametrati sull'intera annualità".

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario sono indicati nei seguenti centri di costo:

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG	2019
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ 18.400,00
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 64.728,00
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€ 186.931,41
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€ 124.533,00
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 0,00
COSTI COMUNI CC	2019
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 34.526,94
CGG costi generali gestione	€ 10.000,00
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ -
CO oneri finanziamento	€ 18.596,79
COSTI USO DEL CAPITALE CK	2019
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	
Remunerazione su capitale	
Remunerazione su investimenti	
TOTALE	
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	-€ 0,00
RECUPERI CONAI	-€ 0,00

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Secondo quanto previsto dal metodo MTR vengono dettagliati i ricavi ottenuti dalla vendita di materiali e energia, i quali verranno ricondizionati mediante l'applicazione del fattore di Sharing.

- **Valore Ar = 0**
- **Valore Arconai = 0**

Calcolo dei costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio.

COIv = 0

COIf = 0

Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni

Il valore massimo dei coefficienti è del 3% per le modifiche di Perimetro (es. da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (*art. 7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif*).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2020 risultano i seguenti:

VALORE PG = 0,00%

VALORE QL = 0,00%

Valore dei costi a favore degli Enti Territoriali

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2020, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (*art.9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif*) (*determina 170/DAGR/2019*), risultano pari a:

CO ONERI DI FINANZIAMENTO = € 18.693,06

VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2020 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$386.996,79 \text{ €} / 446.663,90 \text{ €} = 0,86$$

valore limite rispettato: la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

valore limite superiore 1,2: La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

€ - 0

valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

€ - 0

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2020 con quelle dell'anno precedente (2019) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da $1 +$ tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

a = anno 2020

T_a = Tariffa PEF 2020

T_{a-1} = Tariffa PEF 2019

ρ_a = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

X_a = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,3%

QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2020 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato.

$$\begin{aligned} & (1 + \rho_a) \quad 1,014 \\ & 547.431,59 \text{ €} / 578.197,22 \text{ €} = 0,947 \\ & 0,947 < 1,014 \quad \text{VALORE RISPETTATO} \end{aligned}$$

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2020 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1.

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di CATENANUOVA	TARI 2020 Legge 147/2013
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021	euro/anno
COSTO VARIABILE	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€ 64.728,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€ 188.613,79
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€ 9.122,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€ 124.533,00
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	-€ 0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-€ 0,00
Fattore di Sharing – b	0,0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	-€ 0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	-€ 0,00
Fattore di Sharing – b(1+w)	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)AR _{CONAI}	-€ 0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	€ 0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,0
Rateizzazione r	0,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	€ 0,00
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 386.996,79
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PV	€ 0,00
COSTO FISSO	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€ 18.400,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€ 34.837,68
Costi generali di gestione - CGG	€ 59.132,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€ 0,00
Altri costi - COal	€ 18.693,06
Costi comuni – CC	€ 112.662,74
Ammortamenti - Amm	€ 0,00
Accantonamenti - Acc	€ 29.372,05
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€ -
- di cui per crediti	€ -
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€ -
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€ 29.372,05
Remunerazione del capitale investito netto - R	€ -
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ik}	€ -
Costi d'uso del capitale - CK	€ 29.372,05
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	€ -
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	-€ 0,00
Coefficiente di gradualità (1+g)	0,0
Rateizzazione r	0,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	-€ 0,00
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	€ 160.434,79
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PF	€ 0,00
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	€ 547.431,59
Attività esterne Ciclo Integrato RU incluse nel PEF	€ 0,00
TOT PEF	€ 547.431,59

Note al calcolo

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento 2019 forniti dal comune al quale spetta la dichiarazione di veridicità. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Per l'aggiornamento dei costi sono stati applicati i tassi di inflazione indicati nel documento MTR 443/2019/R/rif.

Enna lì, 29.03.2021

Prot. n. 994

Al Comune di Catenanuova
Via Principe Umberto, 1
94010 CATENANUOVA

Oggetto: Piano Economico Finanziario (PEF) con il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) secondo la delibera ARERA n. 443/2019 e ss.ii. - **Attestazione di validazione.**

Visti gli atti predisposti dal Comune di Catenanuova relativi all'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) "grezzo" con il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) secondo la delibera ARERA n. 443/2019 e ss.ii.;

Visti i dati relativi al "fattore di sharing", del "coefficiente di gradualità", della "rateizzazione" e la "verifica del limite di crescita" proposti dal Comune e condivisi da questo ETC;

Vista l'Attestazione rilasciata dalla Società Immedia S.p.A. del 26.03.2021, a seguito di Convenzione per la fornitura di un Supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) definitivo con il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) secondo la delibera ARERA n. 443/2019 e ss.ii., ai fini della determinazione delle tariffe Tari per ciascun Ente aderente alla S.R.R. ENNA PROVINCIA ATO 6;

Vista la "Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario del Comune di Catenanuova", che in copia si allega;

questa S.R.R., nelle sue competenze di "Ente d'Ambito Territorialmente Competente", in seduta di Consiglio di Amministrazione del 29.03.2021, ha proceduto a "validare" il **P.E.F. anno 2020** del Comune di Catenanuova.

Pertanto, al fine di procedere all'inserimento di tutti gli atti nella piattaforma dell'Autorità ARERA, entro giorni trenta dalla validazione, nei termini e nelle modalità previste dalla stessa deliberazione n. 443/2019 e ss.ii., si chiede a codesto spettabile Comune di voler trasmettere relativa deliberazione di approvazione del **PEF Anno 2020**, che tenga conto di quanto descritto nella stessa Relazione di accompagnamento allegata.

Cordiali saluti.

Il Presidente
f.to **Dott. Antonio Licciardo**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNE DI CATENANUOVA

Premessa

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (Appendice 2 – Deliberazione 31/10/2019 n.443/2019/RIF), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui si è proceduto al processo di misurazione e valutazione per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (PEF).

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

La SRR Enna Provincia ATO 6 in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) del Comune di Catenanuova, alla luce dei documenti prodotti dai gestori, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, esaminando i prospetti comunicati. Ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario grezzo e specificatamente:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione tende a migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2020 con quelle dell'anno precedente (2019) deve rispettare il limite alla variazione annuale identificato in $(1 + pa)$.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + pa)$$

Il parametro pa è determinato sulla base della seguente formula:

$$pa = r_{pia} - X_a + QLa + PGa$$

dove:

- r_{pia} è il tasso di inflazione programmata, pari al **1,7%**;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra **0,1% e 0,5%**;
- QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (**QL**) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL concorrente al calcolo del pa assume il valore di **0%**.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (**PG**) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG, concorrente al calcolo del pa , assume il valore di **0%**.

Il coefficiente di recupero di produttività X_a viene previsto pari al valore **0,3%** in seguito ad un aumento di costi rispetto al Pef precedente.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'Ente ha proceduto al calcolo del parametro p , come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
--------------	-------------	--------

P.IVA e C.F.: 01201410865 - Sede Legale in Enna - Piazza Garibaldi n. 2 - Sede Amministrativa in Enna - Via Varisano n. 4 - tel. 0935 561363
 pec: srr.ennaprovincia@pec.it - email: amministrazione@srrennaprovincia.it - web: www.srrennaprovincia.it
 Registro Imprese di Enna n. 67877 - Codice Univoco n. UFWPYW
 Capitale Sociale sottoscritto €. 120.000,00 - Capitale Sociale versato €. 114.499,65

<i>rpia</i>	Tasso di inflazione programmata	1,7%
Xa	Coefficiente di recupero della produttività	0,3%
QL	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
<i>pa</i>	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,4% (1,014)

Il rapporto tra entrate tariffarie 2019 ed entrate tariffarie 2020 del Comune di Catenanuova è il seguente:

$$547.431,59 \text{ €} / 578.197,22 \text{ €} = 0,947$$

$$(1+p_a) = 1,014$$

$$0,947 < 1,014 \text{ VALORE RISPETTATO}$$

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato, pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/Rif. l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'Ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale *COITV E COITF* nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;

- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore e dal Comune di Catenanuova, l'Ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

In merito alla valorizzazione dei coefficienti Y1a Y2a Y3a di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$, si ricorda che:

- Y1,a deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- Y2,a deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- Y3,a deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento..."

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti Y1a Y2a Y3a così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

I valori delle componenti a conguaglio RC_{TV} e RC_{TF} , per il Comune di Catenanuova, sono stati valorizzati a 0 dal Gestore esterno così come si evince dal Pef grezzo allegato.

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell' MTR 443/2019/R/rif.

Il **Costo unitario effettivo** calcolato per il Comune di Catenanuova risulta essere maggiore del **Benchmark** di riferimento (pari al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale), mentre il totale delle componenti a conguaglio $RC_{TV} + RC_{TF}$ risulta essere **uguale 0**.

Pertanto, i parametri Y1a Y2a Y3a devono essere determinati nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

$CU_{eff} > Benchmark$	e	$RC_{TV} + RC_{TF} = 0$
-0,25 <	y1 <	-0,06
-0,2 <	y2 <	-0,03

$$-0,05 < y^3 < -0,01$$

(50%) (10%)

Per quanto riguarda i valori delle componenti a conguaglio RC_{TV} e RC_{TF} , sono state valorizzate a 0 dal Gestore esterno così come si evince dal Pef grezzo allegato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'Ente territorialmente competente ha valorizzato i coefficienti di gradualità rispettivamente: $y1 = -0,25$; $y2 = -0,2$; $y3 = -0,01$, anche se essi non incidono sul calcolo del conguaglio per il fatto che le componenti a conguaglio RC_{TV} e RC_{TF} sono state valorizzate a 0 dal Gestore.

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per quanto riguarda i coefficienti dei fattori di *sharing*, considerato che il Comune di Catenanuova non ha effettuato introiti relativi alla vendita di energia e CONAI, la scelta dei parametri da utilizzare è influente.

Enna lì, 26.03.2021

Il Presidente
f.to Dott. Antonio Licciardo

COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna

PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO FINANZIARIO 2020 RIFIUTI (art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)

Il giorno 01 del mese di aprile dell'anno 2021 il Revisore dei Conti Dott. Vincenzo Bruno ha avuto richiesto il parere in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2020".

VISTA

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale:

1. Parere di regolarità tecnica contabile e copertura finanziaria;
2. Relazione di accompagnamento al PEF 2020;
3. Relazione di validazione del PEF;

PREMESSO

- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- che la documentazione presentata è completa, ed è stata redatta nel rispetto delle Deliberazioni ARERA -

- n. 443/2019

- n. 238/2020


- n. 158/2020-

l'emergenza sanitaria in corso;

ESPRIME

pertanto parere favorevole di validazione sulla proposta della Delibera in oggetto, relativa all'approvazione del Piano Finanziario 2020.

L'organo di revisione contabile



Proposta di Deliberazione n. 04 del 01.04.2021

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

01.04.2021

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE E.F.



Arch. Vito Palazzolo

Li,

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE E.F.



Arch. Vito Palazzolo

Li, 01.04.2021

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.T.O. Dott.ssa Cristina Cirnigliaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Filippo Ensabella



Il presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi giorni
quindici in data ...02-04-2021...



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova,

02-04-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Filippo Ensabella